



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## Collegio di Milano

- |   |   |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro              | Presidente  |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi  | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)   |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla  | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Dott. Mario Blandini                    | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario  |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 29 giugno 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Con ricorso dell'8 marzo 2010 il ricorrente, cointestatario di un rapporto di conto corrente, affermava che il 14 aprile 2008 aveva effettuato un versamento di euro 175.000,00 accreditato con valuta 21 aprile 2008 e che, a fronte di tale versamento, aveva sottoscritto un'operazione di pronti contro termine.

Il ricorrente specificava che "ovviamente tale operazione era da effettuarsi una volta resasi disponibile la somma versata" ma che, per un errore dell'intermediario resistente era stata effettuata, invece, con valuta 18 aprile 2008, causando un addebito nell'estratto conto di euro 182,19 per interessi, euro 1.647,85 per commissioni di massimo scoperto e euro 30,00 per commissioni di liquidazione.

Sempre il ricorrente aggiungeva, poi, che il 27 giugno 2008 aveva richiesto all'intermediario resistente l'estinzione di una gestione patrimoniale disponendo contestualmente di bonificare il netto ricavo presso altro Istituto. Dopo aver preliminarmente sottolineato le lunghe tempistiche per dar corso a tale disposizione, poiché a fronte della richiesta inviata il 27 giugno 2008, le vendite erano state effettuate solo il 28 luglio successivo, sempre il ricorrente rilevava un ulteriore errore dell'intermediario relativamente all'operazione di trasferimento titoli.

Nello specifico, il ricorrente affermava che l'accredito del netto ricavo della vendita dei titoli per euro 426.600,00 era stato effettuato il 7 agosto 2008 con valuta 5 agosto 2008 e lo stesso giorno era stato effettuato il bonifico di trasferimento della somma presso altro Istituto con valuta 4 agosto 2008, causando uno scoperto di un giorno con conseguenti spese e commissioni. Tali spese, nel dettaglio, ammontavano a euro 157,10 per interessi, euro 4.285,99 per commissioni di massimo scoperto e euro 35,08 per commissioni di liquidazione.

Proseguiva, poi, il ricorrente affermando che tale errore, oltre agli addebiti sopra indicati, aveva comportato uno scoperto sul conto causando ulteriori addebiti per interessi e spese



nei trimestri successivi, nonostante le ripetute rassicurazioni circa il ripristino della situazione ricevute sia dall'ufficio titoli che dal direttore della filiale, presso i quali il ricorrente aveva immediatamente reclamato verbalmente.

A seguito di tali eventi il ricorrente, in data 29 ottobre 2009, presentava formale reclamo all'intermediario riepilogando quanto sopra esposto e specificando che nei trimestri successivi:

- al 31 dicembre 2008 erano maturati euro 101,52 per interessi, euro 37,02 per commissioni di massimo scoperto ed euro 66,00 per spese
- al 31 marzo 2009 erano maturati euro 106,02 + 39,75 + 66,00
- al 30 giugno 2009 erano maturati euro 109,73 + 42,63 + 34,00
- al 30 settembre 2009 erano maturati euro 113,23 + 79,50.

Ritenendo che le vicende fossero imputabili esclusivamente ad un errore dell'intermediario, il ricorrente concludeva chiedendo l'immediata restituzione delle somme addebitate.

Non avendo ricevuto risposta, con il sopra citato ricorso, riepilogando quanto sopra esposto, il ricorrente chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di riconoscere il suo diritto alla restituzione di euro 7.133,61 più altri eventuali interessi, commissioni e spese maturati dalla data del reclamo sino alla risoluzione della controversia.

In sede di controdeduzioni l'intermediario, con riferimento all'operazione di pronti contro termine evidenziava che l'assegno bancario era fuori piazza e, pertanto, aveva preso valuta 21 aprile 2008 - valuta standard di 6 giorni lavorativi - come previsto dal contratto di conto corrente e dai Fogli Informativi Analitici vigenti all'epoca dei fatti.

Lo scarto di valuta tra il versamento dell'assegno e l'operazione d'investimento aveva così determinato uno sconfinamento del conto corrente di euro 164.649,92 generando la maturazione d'interessi passivi e commissioni di massimo scoperto.

Con riguardo invece all'operazione di liquidazione della gestione patrimoniale perfezionata in data 7 agosto 2008, con valuta 5 agosto 2008, e bonifico del netto ricavo presso altro intermediario eseguito in data 7 agosto 2008 con valuta 4 agosto 2008, la banca evidenziava che la valuta applicata al bonifico suddetto era quella standard prevista dai fogli informativi e che anche in questo caso lo scarto di valuta aveva generato uno sconfinamento del conto corrente, non avendo il ricorrente, per entrambe le operazioni oggetto della controversia, effettuato disposizioni particolari con riguardo alle valute da riconoscere.

Ribadendo la correttezza del proprio operato nonché il corretto addebito delle somme contestate, la banca concludeva chiedendo all'Arbitro Bancario Finanziario il rigetto del ricorso.

Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 29 giugno 2010.

## **DIRITTO**

La vicenda posta all'attenzione del Collegio concerne la valutazione in termini di correttezza e buona fede di taluni comportamenti della banca resistente in esecuzione a ordini impartiti dal ricorrente nell'ambito di una relazione contrattuale in atto.

Più specificamente, i profili che vengono in discussione sono due. Il primo attiene alla corretta esecuzione di un'operazione pronti contro termine richiesta dal cliente a fronte della provvista fornita dal medesimo alla banca tramite versamento in conto di assegno bancario; il secondo attiene invece alla corretta esecuzione di un ordine di bonifico del



cliente avente per oggetto il netto ricavo della liquidazione di una gestione patrimoniale in conformità alle indicazioni impartite dal ricorrente.

Sotto il primo profilo, dalla narrativa dei fatti risulta che la provvista per l'effettuazione dell'operazione pronti contro termine è stata fornita all'intermediario tramite assegno bancario fuori piazza accreditato con valuta 21 aprile 2008, mentre l'operazione pronti contro termine è stata eseguita dall'intermediario con valuta 18 aprile 2008 causando uno scoperto sul conto che ha generato interessi passivi, commissioni e spese.

Anche con riferimento al secondo profilo risulta che l'intermediario ha applicato ad una disposizione di bonifico verso altro istituto valuta anterdata, retrodatando l'addebito sul conto dell'ordinante, conformemente a quanto indicato nei fogli informativi, di cinque giorni.

Sebbene l'intermediario in sede di controdeduzioni giustifichi - in entrambi i casi - l'applicazione della valuta anterdata sulla base della mancanza di diversa disposizione del ricorrente, sempre dalla narrativa dei fatti, pare tuttavia incontrovertibile che le indicazioni impartite da quest'ultimo fossero chiare nel delineare la volontà di procedere alle operazioni di pronti contro termine e di bonifico solo in un momento temporalmente successivo all'effettivo accredito sul suo conto, rispettivamente, dell'assegno bancario e del netto ricavo.

A prescindere, dunque, da ogni considerazione a proposito della prassi di anterdatazione della valuta e anche degli specifici effetti della medesima (che dovrebbe incidere solo sulla decorrenza della produzione degli interessi e non sulla disponibilità delle somme, senza dunque dar vita ad alcuno scoperto di conto), le modalità temporali di esecuzione delle due operazioni risultano in palese contrasto con la volontà del ricorrente. E ciò in quanto non in linea con il contenuto concreto degli ordini impartiti e in evidente violazione delle regole di correttezza e buona fede poste a presidio, nel nostro ordinamento, dell'adempimento di qualsiasi obbligazione.

Sempre nell'ambito della corretta esecuzione del contratto, inoltre, recente giurisprudenza ha avuto modo di ribadire che l'attività posta in essere dalle parti deve preservare gli interessi della controparte, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge (Cass. Civ. Sez. II, 27 novembre 2009, n. 25047).

### **PQM**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario restituisca al ricorrente la somma di € 7.133,61, oltre a interessi, commissioni e spese maturate dalla data di presentazione del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO